

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti;
Dott. Carlo Bravi– Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA S.S.C. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL CALCIATORE POZIELLO GIUSEPPE LA SOMMA DI € 4.300,00 A SEGUITO DI ACCORDO ECONOMICO, EX ART. 94 TER NOIF, RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008** (Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 75 del 10.12.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.C. Giugliano s.r.l. di Giugliano in Campania (Napoli).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA S.S.C. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL CALCIATORE BOEMIO ANTONIO LA SOMMA DI € 8.700,00 A SEGUITO DI ACCORDO ECONOMICO EX ART. 94 TER NOIF, RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008** (Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 75 del 10.12.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.C. Giugliano s.r.l. di Giugliano in Campania (Napoli).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Luigi Antonio Esposito, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi– Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DALLA POL. CITTA’ DI CANICATTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. CITTA’ DI CANICATTINI/FLY VITTORIA DEL 19.4.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 339 del 30.4.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla Pol. Città di Canicattini di Canicattini Bagni (Siracusa).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DELL’A.C.F. TORINO AVVERSO LA SANZIONE LE SANZIONI:**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SALERNO ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.C.F. TORINO;**
 - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 94 TER NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. – (nota 6157/922pf08-09AM/ma del 7.4.2009) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 4.5.2009)**

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Torino di Venaria (Torino), dichiara estinto il procedimento.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 21 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete